



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa**

**Sede Nazionale**  
Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma  
Tel. 06/44188461  
Fax. 06/44188465  
E-Mail: polfis@cna.it

**Sede di Bruxelles**  
B - 1000 Bruxelles - Rue du Commerce, 124  
Tel. 322 2307442-429  
Fa 322 2307219 e-mail bruxelles@cna.it

**Divisione Economica e Sociale**  
**Ufficio politiche fiscali**

*Roma, 13 aprile 2010*

**Prot. n. 09/2010**

**Egr. Dott. Arturo Betunio**  
*Direttore Centrale Normativa*  
Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D  
00145 Roma

**Trasmissione esclusivamente a mezzo fax: 06 5054.5407**

***OGGETTO: Determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP – contributi erogati a norma di legge***

*Egregio Direttore,*

alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 5-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 50 e 51, della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), è stabilito che i contributi erogati a norma di legge, ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili, concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In merito all'applicazione delle citate disposizioni sorgono dubbi interpretativi nelle ipotesi in cui tali contributi sono destinati alla copertura di costi del personale che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97, sono invece deducibili, seppure parzialmente.

Sulla base delle precisazioni contenute al paragrafo 3.8 della Circolare 26.07.2006, n. 26/E dell'Agenzia delle Entrate, si era giunti alla conclusione che, nelle predette ipotesi, i contributi erogati a norma di legge concorrevano per intero alla determinazione del valore della produzione,

non avendo detta circolare fornito criteri di ripartizione che potessero consentire il concorso parziale dei predetti contributi.

Nella citata circolare, infatti, si afferma che *“eventuali contributi percepiti dal datore di lavoro erogati specificamente in relazione ai nuovi dipendenti assunti, concretizzando un componente correlato a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione, devono, pertanto, concorrere alla formazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRAP”*.

Successivamente alle modifiche introdotte dalla finanziaria 2008, l’Agenzia è intervenuta nuovamente sull’argomento con la circolare 16 luglio 2009, n. 36/E, nella quale superando l’orientamento assunto nella predetta circolare n. 26/2006, ha chiarito invece che nelle ipotesi in cui i contributi sono correlati all’assunzione di nuovi dipendenti, gli stessi assumono rilevanza nei limiti dell’ammontare del costo del personale ammesso in deduzione, in base alle disposizioni che regolamentano la deduzione per incremento occupazionale.

Al riguardo riteniamo che il chiarimento fornito sia ispirato ad un principio di carattere generale e, pertanto, estendibile a tutte le ipotesi in cui per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto sull’IRAP il costo del personale concorre, in quanto parzialmente deducibile, alla determinazione del valore della produzione nei limiti dell’ammontare del costo ammesso in deduzione.

Qualora condividiate questa interpretazione, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento da parte Vostra, teso a chiarire le corrette modalità di assoggettamento all’IRAP dei contributi ricevuti per le assunzioni di dipendenti, in vista del prossimo appuntamento per la predisposizione dei dichiarativi.

Certi della sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell’attenzione che sarà posta alla presente, l’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.

